

Contratto quadro: 3900013755 Importo globale in EUR: 372.645,10 Appalto: 	Tipo doc.: ZAAN	CIG: 8967605DBD Pagina 1 di 9
		Fornitore: 52223 IMPRESA VICHİ ANGELO SRL
Riferimento:		

Oggetto: Lavori Realizzazione collettori fognari Montalcino – Torrenieri (SI) – I° lotto – V° stralcio – Sistemazione zona scolmatore Canalicchio”.
Tender 1013 - Rdo 1523

Pos.	Descrizione	Importo	Di cui oneri
1	Gara lav fornitura Montalcino V Stralcio	372.645,10	24.620,96
Lavori Realizzazione collettori fognari Montalcino – Torrenieri (SI) – I° lotto – V° stralcio – Sistemazione zona scolmatore Canalicchio” Tender 1013 - Rdo 1523 – CIG 8967605DBD Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.76 comma 5 lettera a) d.lgs. 50/2016 prot 2308 del 26/01/2022 REFERENTE			

***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***

Contratto quadro:

3900013755

Pagina 2 di 9

AdF S.p.A.

Via Mameli, 10 – GROSSETO

CONTRATTO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI MONTALCINO – TORRENIERI (SI) – I° LOTTO – V° STRALCIO – SISTEMAZIONE ZONA SCOLMATORE CANALICCHIO” Tender 1013 - Rdo 1523 – CIG 8967605DBD.

AGGIUDICATARIO: Impresa VICHI ANGELO SRL

TRA

ADF S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”),

E

L'IMPRESA VICHI ANGELO SRL

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di AdF S.p.A., SAP SRM e spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE

- Con determinazione n. 29871 del 01.10.2021, l'Amministratore Delegato di AdF S.p.A., ha approvato la copertura economica per l'espletamento della gara di “Lavori di realizzazione collettori fognari Montalcino – Torrenieri (SI) – I° lotto – V° stralcio – Sistemazione zona scolmatore Canalicchio”

- IMPORTO A BASE D'ASTA € 449.974,34 di cui € 425.353,38 per lavori soggetti a ribasso ed € 24.620,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- Categoria di cui si compone l'opera:

CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classe II “ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE”, Importo € 380.785,72.

CATEGORIA SIOS: OS21 “OPERE STRUTTURALI SPECIALI”.

Importo € 69.188,62 (< di € 150.000,00 e > al 10% dell'importo totale dell'opera)

- È stata pertanto esperita procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per gli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA e l'art. 2 dell'“addendum al regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020” approvato con det. AD n. 135497 del 30.11.2020”, con invito alle Imprese iscritte nel Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima edizione ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 50/2016.

- L'aggiudicazione avveniva con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e per gli effetti della Legge 11 settembre 2020, n. 120 con l'applicazione del calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto le offerte ammesse erano in quantità pari a 5.

- Con lettera di invito, è stata pubblicata in data 20.12.2021 la gara di appalto Tender 1013 – Rdo 1523 utilizzando il sistema di e – procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA.

- Le imprese invitate, ai sensi del sopra richiamato Addendum al “Regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA” attuativo della legge n. 120/2020, qualificate in classe e categoria prevalente dell'opera OG6 in classe II° nel Sistema di qualificazione di AdF, erano nr. 6.

- Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito (le ore 09:30 del 18.01.2022), partecipavano alla procedura di gara n. 5 o.e. e l'o.e. aggiudicatario è risultato, l'IMPRESA VICHI ANGELO SRL, presentando un ribasso percentuale del 18,18%.

- L'importo contrattuale sarà di € 372.645,10 di cui € 348.024,14 per lavori ed € 24.620,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Contratto quadro:

3900013755

Pagina 3 di 9

- Con determinazione n. 1969 del 24.01.2022, l'Amministratore Delegato di AdF S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione subordinata alle verifiche di legge dell'appalto in favore dell'IMPRESA VICHY ANGELO SRL.
- L'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti richiesti dalla legge e che ha dichiarato in sede di gara, la cui documentazione è agli atti della Stazione Appaltante come da nota prot n.3462 del 08.02.2022.
- L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, del CSA e suoi allegati, della lettera di invito, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione al fine della formulazione dell'offerta.
- L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ADF S.p.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto i lavori di "REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI MONTALCINO – TORRENIERI (SI) – I° LOTTO – V° STRALCIO – SISTEMAZIONE ZONA SCOLMATORE CANALICCHIO". Tender 1013 - Rdo 1523 – CIG 8967605DBD così come meglio descritto all'art. 1 -3 del CSA tav ETE06, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato.

Art. 2 – Condizioni e Documenti

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Offerta economica
- ELABORATI di cui all'elaborato ETA01

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di AdF S.p.A. e il "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.lgs. 50/2016 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019.

Art. 3 – Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto da AdF S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in € 372.645,10 di cui € 348.024,14 per lavori ed € 24.620,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in conformità al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;

In fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi derivanti dall'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dal Contraente in sede di gara, pari al 18,18%.

Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l'art. 1664 c.c. e l'art. 1467 c.c.

2. L'importo su indicato deve intendersi presunto e assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione dei lavori in gara.

3. I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Contratto quadro:

3900013755

Pagina 4 di 9

4. Il corrispettivo del presente appalto è a corpo e misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.
5. La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.
6. Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.
7. I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Art. 5 - Garanzia fidejussoria e assicurazioni

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n.50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l'APPALTATORE, ha prodotto una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

L'APPALTATORE, risulta in possesso della Certificazione necessarie per la riduzione delle polizze, e precisamente: Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 n.147Q rilasciato AUDIT SERVICE & CERTIFICATION SRL, Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:14001 n.293A rilasciato AUDIT SERVICE & CERTIFICATION SRL agli atti della Stazione Appaltante a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituiscono garanzia definitiva nella misura ridotta di cui all'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, del 50% e 20% con la polizza fideiussoria [REDACTED]

[REDACTED] d'ora innanzi indicata come Compagnia Assicurativa.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di Euro 27.098,75 corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo.

La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. L'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha stipulato un'assicurazione per danni contro tutti i rischi da esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza [REDACTED], d'ora innanzi indicata come Compagnia Assicurativa, agli atti della Stazione Appaltante, è stipulata nella forma c.d. "CONTRACTORS ALL RISK" (C.A.R.) per un massimale di € 500.000,00.

Art. 6 – Subappalto

Come risulta dall'offerta presentata l'o.e. ha dichiarato volersi avvalere del subappalto nei limiti del indicati dall' art. 105 del Dlgs 50/2016 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii.

In particolare per le categorie OS21, di voler concedere in subappalto al 100% tali lavori, per mancanza di qualificazione in attestazione SOA, ad Imprese qualificate.

Come definito all'art 49 comma 1 lett b "Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

È fatto espresso diniego di subappaltare i lavori alle imprese partecipanti alla medesima procedura di gara o a imprese da esse controllate, a esse collegate o loro controllanti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo e copia del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Art. 7 – Obblighi Appaltatore

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il lavoro nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato

Contratto quadro:

3900013755

Pagina 5 di 9

domanda di concordato.

2. L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione come disciplinate dal Capitolato speciale di appalto e secondo le indicazioni del Responsabile dei lavori.

Art. 8 Obblighi in materia di sicurezza

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- b) al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

Art. 9 Anticipazione del Prezzo

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (in aggiunta a quella di cui all'articolo Cauzione definitiva) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere altresì rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Appaltatore. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.10 Inadempienze dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art.11 Risoluzione automatica del Contratto.

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;

Contratto quadro:

3900013755

Pagina 6 di 9

- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- 6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- 14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
- 15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
- 19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- 20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
- 21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- 22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per i lavori in oggetto, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Contratto quadro:

3900013755

Pagina 7 di 9

Art. 12 – Penali

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori con applicazione delle penali con le modalità previste nel CSA a cui si rimanda interamente.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.
4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 14 Tracciabilità flussi finanziari

- 1 L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
 - 2 L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
- L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo DPO@fiora.it

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Contratto quadro:

3900013755

Pagina 8 di 9

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;

- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti";

- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm. (Codice della Proprietà Industriale).

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino Informazioni Riservate, si impegna a:

- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti tra le Parti;
- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;
- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta dell'avvenuta distruzione.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge", ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 16 Foro Competente

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 17 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Contratto quadro:

3900013755

Pagina 9 di 9

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86

Per ADF S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore Delegato [REDACTED]

Per l'IMPRESA VICHI ANGELO SRL Firmato digitalmente l'Amministratore Unico [REDACTED]

Importo globale in EUR 372.645,10